

## TITOLO 1 – ALUNNI

### Articolo 1 – Ingresso e accoglienza – uscita

- a. Gli alunni devono arrivare puntuali a scuola, l'ingresso degli studenti nelle aule avviene al suono della campanella, accolti dai COLLABORATORI SCOLASTICI nell'atrio che vigilano l'entrata. I DOCENTI ottemperano al loro obbligo di sorveglianza con la presenza nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. (Allegato n.1–2–3 Cicli di scuola Infanzia /Primaria/Secondaria I ciclo)
- b. Nello spazio antistante il portone di ingresso gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento responsabile e corretto, sotto il diretto controllo dei genitori accompagnatori, i quali sono invitati, per motivi di sicurezza, a non intrattenersi nei locali scolastici oltre il tempo strettamente necessario.
- c. Solo per le prime classi, il primo giorno dell'anno scolastico è consentito ai genitori accompagnare in aula i propri figli.
- d. Per le sezioni di scuola dell'Infanzia, nei primi giorni di scuola, come previsto nel "Progetto Accoglienza", i genitori hanno il permesso di restare nella sezione dei propri figli, per facilitare il "distacco" dalla famiglia secondo l'organizzazione stabilita dai docenti.
- e. I genitori sono tenuti a delegare altre persone maggiorenti al ritiro del proprio figlio, qualora siano impossibilitati a provvedere personalmente, compilando l'apposito modulo da presentare in segreteria.

**DELEGHE:** All'inizio di ogni anno scolastico, le deleghe per il ritiro degli alunni di ogni ordine di Scuola a favore di terze persone – purché maggiorenti – dovranno essere fatte per iscritto dai genitori usando il modulo della scuola, per un massimo di cinque delegati, con indicazione dei dati anagrafici e fotocopia della carta di identità della persona delegata. Le deleghe dovranno essere conservate in classe a disposizione di tutti i docenti. Nel caso in cui si tratti di riconferme e non di nuove deleghe, le stesse dovranno essere comunque fatte per iscritto, compilando l'apposito modulo delle riconferme, all'inizio di ciascun anno scolastico. La delega ha validità annuale (anno scolastico) e può essere riconfermata all'inizio dell'a.s. successivo. È possibile in casi eccezionali inviare comunicazione ai docenti per deleghe occasionali. Al fine di garantire l'opportuna trasparenza ed essere sicuri che il proprio figlio venga prelevato da scuola esclusivamente da persone autorizzate è necessario che la delega occasionale specifichi:

- o i dati del genitore con fotocopia del documento che autorizza il ritiro e la sua firma ben leggibile.
  - o il nome del delegato, allegando anche una fotocopia di un suo documento d'identità in modo da consentire al personale scolastico di procedere alle necessarie verifiche.
- f. Gli alunni che utilizzano il Servizio Comunale di Trasporto (SCT) vengono vigilati dagli assistenti del trasporto fino all'orario di ingresso di tutti gli alunni.
  - g. L'ingresso è consentito:
    - **Scuola dell'Infanzia fino alle ore 8.45.**
    - **Scuola primaria fino a 10 minuti dopo il suono della campanella.** I ritardi oltre i 10 minuti saranno contemplati nei quattro previsti a quadrimestre (ritardi e uscite anticipate).
    - **Scuola Secondaria di primo grado 10 minuti dopo il suono della campanella. Successivamente l'entrata sarà consentita esclusivamente al cambio dell'ora.** I ritardi oltre i 10 minuti saranno contemplati nei quattro previsti a quadrimestre (ritardi e uscite anticipate).
  - h. Al termine delle lezioni gli studenti hanno l'obbligo di lasciare in ordine le aule e raggiungere disciplinatamente l'uscita, rispettando le disposizioni impartite dai docenti in servizio nell'ultima ora di lezione. I docenti stessi hanno l'obbligo contrattuale di vigilare sui propri studenti fino all'uscita dell'edificio scolastico.

- i. I cc.ss. coadiuvano i docenti per vigilare gli studenti durante la fase dell'uscita all'interno dell'edificio scolastico fino alla porta di uscita e/o cancello.
- j. Gli alunni che fruiscono del SCT vengono affidati dai collaboratori scolastici all'assistente dello Scuolabus che li attenderà alla porta d'ingresso.
- k. I collaboratori scolastici hanno comunque l'obbligo di chiudere il cancello della scuola 5 minuti dopo l'uscita degli alunni.
- l. In caso di separazioni dei genitori, eventuali atti di affidamento dei minori all'uno o all'altro coniuge vanno comunicati presso l'ufficio di Dirigenza. Quest'ultimo interverrà nei modi e nelle forme più opportune. Deve essere inoltre comunicato, attraverso la domanda d'iscrizione, se l'alunno è, eventualmente, sotto la tutela del Tribunale.

## **Articolo 2 – Comunicazioni scuola/famiglia**

- a. Il mezzo di comunicazione tra docenti e famiglia è il diario scolastico e/o il quaderno degli avvisi e/o il registro elettronico. Gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I Grado sono tenuti a portare quotidianamente il diario e/o il quaderno degli avvisi.
- b. I genitori sono invitati a controllare giornalmente i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni dei docenti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione con puntualità e diligenza.
- c. Per gli avvisi di indirizzo generale da parte della scuola si forniscono comunicazioni con il Registro Elettronico ed anche tramite pubblicazione sul sito della scuola, [www.iccastelverderoma.edu.it](http://www.iccastelverderoma.edu.it).
- d. Per la scuola dell'infanzia le comunicazioni vengono affisse periodicamente in bacheca e/o inviate a casa tramite avvisi stampati e distribuiti ai genitori o ai bambini in caso di utilizzo dello scuolabus.
- e. Le famiglie possono avere notizie sul profitto dei propri figli in occasione dei ricevimenti collettivi previsti nel P.T.O.F. o durante i ricevimenti settimanali stabiliti dai singoli docenti. Qualora si renda necessario un colloquio con i docenti oltre le date fissate, i genitori potranno concordare, tramite comunicazione scritta, eventuali incontri secondo la disponibilità dei docenti.

## **Articolo 3 – Ritardi – assenze**

### **Ritardi**

1. E' consentito, per la scuola Primaria e Secondaria di Primo ciclo, il ritardo solo per gravi motivi giustificati fino ad un massimo di n. 4 per quadrimestre. Dopo il quarto ritardo, anche se giustificato, l'alunno potrà essere ammesso in classe solo se accompagnato da un genitore e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, del Vicepreside o del 2° Collaboratore.
2. Alla scuola dell'infanzia i ritardi sono giustificati con comunicazione dei genitori fatta in presenza e allegata al registro di plesso. Eventuali ritardi nell'orario d'ingresso dovranno essere motivati e limitati per un massimo di **quattro** volte nel mese.
3. Alla scuola primaria e secondaria di primo grado i ritardi verranno annotati sul registro elettronico e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso. Il verificarsi di ripetuti ritardi (massimo n. 4 per quadrimestre) comporta la segnalazione al Dirigente Scolastico per eventuali provvedimenti.
4. L'entrata oltre l'orario previsto verrà registrata dal personale collaboratore scolastico in un apposito registro che ne attesta il numero complessivo di ritardi.
5. Ulteriori permessi dopo il raggiungimento del numero massimo di ingressi in ritardo possono essere richiesti dai genitori al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato.

### **Assenze**

1. Le assenze consecutive oltre i 30 giorni nella **Scuola dell'Infanzia** vanno comunicate e giustificate tramite certificazione in segreteria. La mancata comunicazione comporta l'esclusione dell'allievo dalle lezioni per l'eventuale inserimento di altri alunni iscritti in lista d'attesa.
2. Le assenze a qualunque titolo effettuate, vanno giustificate dai genitori tramite registro elettronico. Dopo il terzo giorno in cui l'assenza non viene giustificata, verrà considerata "assenza ingiustificata".
3. In caso di ripetute assenze saltuarie e di assenze non giustificate, i docenti provvederanno inizialmente ad avvisare le famiglie e a sensibilizzarle ad un più assiduo rispetto della frequenza e del rispetto del regolamento. Successivamente se ne darà comunicazione all'ufficio di Presidenza.
4. Chi per dimenticanza, o per altri motivi, non giustifichi l'assenza è ammesso alle lezioni dal docente della prima ora che provvederà a registrare l'inadempienza sul registro elettronico. Se l'assenza non è giustificata il giorno seguente, il docente è tenuto ad avvisare la Segreteria che provvederà ad avvisare i genitori
5. Presentazione del certificato medico dopo assenza oltre i 5 giorni: la Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 7 "*Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale*", art. 68 riguardo le "*Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico*" norma come di seguito:

*"Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:*

*a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;*

*b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.*

*. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni."*

6. Nella scuola primaria gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica entreranno 2 ore dopo o usciranno 2 ore prima, quando l'insegnamento si effettuerà nelle prime o ultime ore, senza nessuna registrazione dell'assenza sul registro. Il genitore è tenuto a formalizzare la richiesta al Dirigente Scolastico con oggetto "entrata posticipata e/o uscita anticipata per alunno non avvalentesi della Religione Cattolica". Analoga disposizione è valida per gli allievi della scuola secondaria limitatamente all'unica ora di Religione Cattolica.
7. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale** assumendo come orario di riferimento quello curriculare e obbligatorio (art. 2, comma 10 del DPR 122/2009). Per casi eccezionali, stabiliti dall'Istituzione Scolastica, possono essere previste motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e siano certificate in anticipo.
  - Numero massimo assenze per tipologia di scuola:
    - Secondaria di I Grado 247 ore (pari a 41 giorni di lezione)
  - Si ritiene opportuno al fine di salvaguardare la continuità didattica e l'integrità del processo educativo dell'alunno indicare anche il numero massimo di ore oltre le quali la famiglia verrà contattata per segnalare le problematiche a cui si va incontro con la mancata frequenza.

- Scuola primaria 330 ore (pari a 41 giorni di lezione)

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Le assenze giustificate con certificato medico e quelle autorizzate dal Collegio dei Docenti (es. attività sportive agonistiche) non rientrano nel computo delle ore valide all'esclusione dallo scrutinio finale.

6. Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:
  - Entrate in ritardo
  - Uscite anticipate
  - Assenze per malattia
  - Assenze per motivi familiari
  - Assenze collettive
  - Non partecipazione ad attività organizzate in ore curricolari.

#### **Articolo 4 – Uscite anticipate**

1. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità, conosciuta in anticipo, i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite comunicazione sul diario e/o quaderno delle comunicazioni per la scuola primaria. L'uscita anticipata verrà registrata sul registro elettronico.
2. L'uscita occasionale degli alunni, prima della conclusione dell'orario scolastico, e l'entrata posticipata, durante l'attività scolastica, può essere consentita per un massimo di n.4 permessi a quadrimestre per tutte le tipologie scolastiche.
3. Non si concedono permessi per uscite dopo le 15,45 per il T.P. e le 12,40 T.M. per la scuola primaria, mentre per la Scuola Secondaria di I grado l'uscita anticipata o l'entrata posticipata dovrà essere effettuata possibilmente al cambio dell'ora per evitare interruzioni alla didattica.
4. L'alunno deve essere prelevato personalmente da un genitore o altri, munito di idonea delega scritta e con documento di riconoscimento. Nel caso che i delegati siano indisponibili l'uscita sarà possibile con persona, diversa, dotata di documento di riconoscimento, in seguito a preavviso telefonico e ad email confermativa del genitore.
5. Le richieste di ingresso posticipato ovvero di uscita anticipata che hanno carattere continuativo (per esempio per effettuare terapie in orario scolastico) deve essere comprovata da relativa documentazione e certificazione e sono autorizzate esclusivamente dal Dirigente Scolastico.
6. Gli alunni prelevati dalla scuola durante l'orario scolastico non possono essere riammessi nel corso della giornata; la possibilità del rientro di un alunno è concessa solo in casi di eccezionale importanza (visite mediche specialistiche, terapie particolari) e comunque entro e non oltre le ore 10.00.
7. Le uscite anticipate sono registrate dal personale collaboratore scolastico in un apposito registro che ne attesti il numero complessivo di permessi. Per ulteriori permessi dopo il raggiungimento del numero massimo di uscite occasionali i genitori devono richiedere il permesso al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato.
8. Il Coordinatore di Plesso, delegato dal Dirigente Scolastico, delega a sua volta l'insegnante di classe a firmare in sua vece l'autorizzazione all'uscita anticipata degli alunni previa registrazione sul registro elettronico. (Scuola secondaria di I grado).

#### **Articolo 5 – Esoneri**

1. Gli alunni che per motivi di salute non possano seguire per tutto l'anno o per un tempo limitato (oltre 7 giorni) le lezioni di Educazione Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un genitore, come previsto dalla Legge Regionale 25 giugno 2008 n. 15, e, a richiesta, la certificazione medica attestante l'effettiva impossibilità a partecipare all'attività pratica prevista e indicare il periodo di riposo necessario. L'esonero riguarda

comunque la sola attività pratica: l'alunno non è esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente valutato e comunque deve presenziare alle lezioni e collaborare con l'insegnante anche in compiti di giuria e arbitraggio.

2. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù e per l'iscrizione a corsi di nuoto, dovrà essere presentato il certificato medico di buona salute.

#### **Articolo 6 – Assistenza e vigilanza in orario scolastico**

1. Gli alunni possono lasciare l'aula per recarsi ai servizi igienici uno per volta per ciascuna classe. Alla scuola dell'infanzia vengono accompagnati da un collaboratore scolastico se il bagno non si trova nell'aula.
2. Gli alunni non possono lasciare l'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante.
3. Al cambio dell'ora di lezione non è consentito agli alunni di uscire dall'aula e/o di schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell'attività didattica nelle altre classi. Gli studenti sono tenuti a rimanere in classe e mantenere un comportamento civile e corretto.
4. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nei laboratori solo con l'autorizzazione di un insegnante e sotto il controllo di un collaboratore scolastico che ne assume la responsabilità.
5. Durante gli spostamenti dei gruppi dalle aule ad altri locali della scuola (palestra, mensa, laboratori) gli alunni manterranno un comportamento adeguato e saranno accompagnati e vigilati dai rispettivi insegnanti.
6. Gli alunni dovranno seguire, sia all'interno dell'edificio sia nei cortili, le indicazioni degli insegnanti preposti all'assistenza secondo le regole vigenti nei plessi dell'Istituto in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo.
7. Durante la ricreazione gli studenti della secondaria dovranno rimanere nelle rispettive classi. Tutti gli alunni dell'Istituto nel momento ricreativo devono mantenere un comportamento corretto, si possono recare ai servizi igienici (2 e 2) un maschio e una femmina alla volta, ma non sarà consentito loro di spostarsi da un piano all'altro. Eccezionalmente, per particolari esigenze, è consentito l'uso dei bagni anche fuori dell'orario dell'intervallo, purché esca solo uno studente per volta e autorizzato dal docente presente in aula (scuola secondaria I grado). Se si necessita di uscite più frequenti, occorre produrre idoneo certificato medico.

#### **Articolo 7 – Diritti dell'alunno**

Gli alunni hanno diritto a:

- a. Una formazione che consenta lo sviluppo armonico della propria personalità, l'acquisizione di capacità autonome di apprendimento, di conoscenze e di competenze necessarie per la consapevole partecipazione alla vita civile, professionale, politica rispettando il pluralismo culturale, politico, religioso.
- b. Una istruzione di qualità, individualizzata e personalizzata.
- c. Un ambiente educativo stimolante e orientato al benessere individuale e collettivo;
- d. Una comunicazione didattica improntata al dialogo collaborativo e finalizzata alla realizzazione degli apprendimenti programmati e allo sviluppo dell'autostima, dell'autoefficacia e del benessere.
- e. Ad interventi di recupero ordinari (nell'ambito delle lezioni disciplinari), in forma individuale o in gruppi.
- f. Al diritto all'inclusione.
- g. Ad esprimere liberamente il proprio pensiero, le proprie convinzioni e a formulare proposte e suggerimenti sull'organizzazione scolastica; lo studente ha anche diritto a veder riconosciuto il proprio stile di vita, purché non contrario alle finalità del progetto educativo dell'istituto.
- h. A ricorrere, in caso di difficoltà o divergenze, al supporto del personale della scuola;

- i. A conoscere l'organizzazione generale della scuola, i contenuti della programmazione, i criteri didattici, educativi e di valutazione, le motivazioni di eventuali sopraggiunte rilevanti modifiche dell'organizzazione scolastica.
- j. Ad interventi programmati per la rimozione degli effetti negativi dei condizionamenti sociali e per il superamento di situazioni di svantaggio socio- culturale.
- k. Ad interventi di orientamento e, per gli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado, ad un consiglio orientativo individualizzato non vincolante.

## **Articolo 8 – Norme di comportamento**

### **1. Comportamento verso se stessi:**

- a. E' fondamentale osservare accuratamente le principali norme igieniche, con particolare riferimento alla pulizia e al controllo dei capelli, soprattutto nei primi ordini di scuola.
- b. Gli alunni sono tenuti a venire a scuola in modo ordinato e pulito con abbigliamento adatto e decoroso all'Istituzione e alla convivenza civile (è consigliabile non indossare canottiere, pantaloncini, t-shirt che lasciano scoperte parti del corpo...). Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto all'ambiente scolastico verrà segnalato all'alunno e alla famiglia.
- c. I bambini della scuola dell'Infanzia al loro ingresso nella scuola dovranno essere autosufficienti nel controllo sfinterico. In relazione a ciò il bambino dovrà indossare indumenti pratici che favoriscano l'autosufficienza. Si raccomanda quindi di evitare bretelle, cinture, salopette, ecc. In caso di "inconvenienti" i genitori, o chi per loro, saranno contattati ad uno o più recapiti telefonici, presso i quali dovranno essere sempre reperibili.
- d. Il grembiule è obbligatorio per la Scuola d'infanzia e per la Primaria. Previa indicazione del docente, si può usare un abbigliamento più leggero. Nel rispetto delle norme igieniche, durante le ore di scienze motorie, dovrà essere usato un apposito paio di scarpe.

### **2. Comportamento verso i compagni:**

Ogni alunno deve rispettare la dignità e la libertà altrui:

- a. La libertà personale è un diritto assoluto dei bambini e dei ragazzi non meno che degli adulti. Tutti gli alunni devono potersi sentire perfettamente liberi e sereni davanti ai loro compagni di qualunque età. Nessun alunno può essere costretto da altri compagni a fare o non fare qualcosa. Qualunque forma di costrizione o impedimento, qualunque forma di "nonnismo" o di "bullismo" realizzata o minacciata ai danni di un compagno è sempre assolutamente inammissibile.
- b. Non si devono prendere in giro i compagni, né per caratteristiche relative all'aspetto fisico o al loro andamento scolastico o per aspetti legati alla loro estrazione sociale, religiosa o familiare. In particolare non deve accadere che un alunno venga ripetutamente o abitualmente preso in giro o stuzzicato o fatto oggetto di prepotenze da più compagni in accordo tra loro, con la creazione di una situazione vessatoria estremamente grave.
- c. Qualunque atteggiamento di discriminazione, volto cioè ad isolare o a porre ai margini dei rapporti uno o più compagni, è inammissibile, qualunque sia la causa che lo generi. È di gravità assoluta qualunque atteggiamento di discriminazione dovuto a motivi di appartenenza etnica.
- d. Chiunque sia vittima o sia a conoscenza di situazioni di sopraffazione, ha la responsabilità di denunciarle, con il diritto alla piena riservatezza.
- e. Non è mai ammesso l'uso di parole volgari o offensive, né, tanto meno, venire alle mani. Non si deve litigare e, in caso di litigio, la violenza fisica è comunque inammissibile, anche quando lo scontro fisico sia perfettamente reciproco.
- f. Non è ammesso l'utilizzo delle nuove tecnologie e del social network per effettuare azioni di bullismo che si estrinsecano nel molestare in qualche modo una persona o un gruppo con forme di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali

in danno di compagni, nonché la diffusione di contenuti online il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un compagno o un gruppo. Si pone in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la messa in ridicolo. Questo tipo di bullismo può anche costituire un crimine informatico e quindi essere perseguito dalla legge italiana.

- g. Non si deve mai venire meno al rispetto delle cose dei compagni, che non devono essere prese ed usate senza permesso ed eventualmente rovinate. Il furto, anche di piccole cose, è sempre un reato grave.

### **3. Comportamento verso gli adulti:**

- a. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale e dei compagni, il rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono inoltre tenuti a rispettare a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e, in alcuni momenti, possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.

### **4. Comportamento verso l'attività didattica:**

- a. Gli alunni in caso di assenza sono tenuti ad informarsi dei compiti assegnati per casa.
- b. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola l'occorrente per i compiti e le lezioni. In caso di dimenticanze non potranno telefonare ai genitori e se le dimenticanze sono ripetute, saranno tempestivamente avvisati i genitori. Una volta iniziate le lezioni non è consentito ai genitori portare cartelle, libri o altro materiale didattico.
- c. E' sconsigliato portare giochi o altri oggetti da casa. Si ricorda ai genitori che gli insegnanti non rispondono dell'eventuale smarrimento o danneggiamento degli stessi.
- d. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore, tuttavia, dietro esplicito consenso dell'insegnante, è permesso portare apparecchiature elettroniche che possano risultare utili durante l'attività didattica. La cura e la tutela di tali apparecchiature sono a carico dell'alunno, sia in classe, sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarle con sé. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali danni, smarrimenti o sottrazioni.
- e. Gli alunni non possono e non devono portare a scuola oggetti che possano risultare pericolosi e che possano arrecare danno a sé o agli altri.
- f. È vietato utilizzare telefoni cellulari all'interno delle strutture scolastiche anche durante l'intervallo (fare foto, telefonare, collegarsi ad internet.....) (C.M. del 15 marzo 2007): per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola.
- g. L'alunno potrà utilizzare apparecchiature elettroniche solo rispettando quanto segue:
  1. l'uso del computer, del tablet e dell'iPad è consentito in classe esclusivamente per attività didattiche e, pertanto, il loro utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e, in genere, dalla scuola;
  2. ogni alunno è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate con l'utilizzo di tali strumentazioni; i docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di prendere visione dei dati trattati in classe, comprese le navigazioni nel web;
  3. all'interno della scuola, la rete locale (lan) e internet sono aree di comunicazione e condivisione di informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi; è vietato qualunque uso della connessione che violi le leggi civili e penali in merito e il regolamento d'Istituto.
  4. è vietato l'uso dell'applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non autorizzato dall'insegnante, in quanto l'uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della privacy;

5. tutti gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale utilizzato;
6. gli alunni sono tenuti a mettere in carica le proprie apparecchiature elettroniche a casa, in modo da poterle utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione;
7. L'utilizzo scorretto delle apparecchiature elettroniche a scuola comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell'organo di competenza. In presenza di situazioni e/o episodi gravi, il Dirigente Scolastico provvederà alle opportune segnalazioni ai genitori e alle autorità competenti.

#### **5. Comportamento verso l'ambiente e materiale scolastico:**

- a. Gli alunni sono tenuti al rispetto di materiali propri ed altrui, nonché al rispetto dei locali e degli arredi scolastici. Non sono ammesse scritte sulle pareti dell'aula dei corridoi, del bagno e sulle suppellettili. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni saranno tenuti a risarcire i danni.
- b. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Dove ci sono contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti è necessario utilizzarli correttamente
- c. È fatto divieto di affacciarsi alle finestre e gettare qualsiasi tipo di oggetto da esse.
- d. Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai docenti e/o coordinatori di plesso e mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere come momento educativo anche quello del pasto
- e. È fatto divieto fumare in ambito scolastico e nelle pertinenze della scuola.

Qualora il comportamento di un alunno non risulti adeguato, sono previsti richiami, note disciplinari, convocazione del genitore, affido al tutoraggio di un docente, affido ad alunni-tutor: gli alunni più grandi si occupano di quelli più piccoli, peer tutoring, compiti socialmente utili, sospensioni, esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche o viaggi d'istruzione su decisione del Consiglio di Classe, con conseguenze negative sull'esito finale dell'anno scolastico.

#### **Articolo 9 – Alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione**

Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione hanno la possibilità di scegliere fra tre differenti opzioni (C.M. n. 9 del 18 gennaio 1991, sulla base degli accordi di revisione del Nuovo Concordato del 1984):

- a. non presenza a scuola durante le ore di IRC, nel caso che le ore sono alle prime o alle ultime ore di lezione. Naturalmente i genitori degli allievi minorenni devono dichiarare per iscritto che consentono ai figli di assentarsi dalla scuola in quelle ore (C.M. 9/1991 applicativa delle sentenze della Corte costituzionale n.203/1989, n.13/1991);
- b. attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- c. attività didattiche e formative (meglio note come "ora alternativa"). E' bene ricordare, a questo proposito, che tali attività non possono prevedere lo svolgimento di programmi curriculari comuni a tutti gli alunni, poiché in questo caso si verrebbe a creare una discriminazione nei confronti degli alunni avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica.

Viene suggerito dal Ministero dell'Istruzione di approfondire, pur rimanendo libera la predisposizione delle attività didattiche e formative da parte dei collegi:

1. per la scuola dell'infanzia gli ordinamenti in vigore;
2. per la scuola elementare quelle parti di programma "più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile";

3. per la scuola media le attività “saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente sempre attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile